



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 148 DEL 07 maggio 2024

CIG: B18F910A7D

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE MEDICO COMPETENTE E COMPITI CONNESSI DI CUI AL D.L. 81/2008. INCARICO ALLO STUDIO PANAMEDICA Medicina Lavoro Sicurezza del dott. Massimo FAVILLA di CHIERI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, come disposto dal D. L. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000.

Data, 09/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICCIARDELLI/ENRICO GIUSEPPE *

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all'art. 147bis dello stesso D. Lgs. 267/2000 come disposto dal D. L. 174/2012.

IMPORTO	CAP.	ART.	NUM. PREN.	ANNO IMP.	NUM. IMP.	SUB. IMP.	ANNO ACC.	NUM. ACC.
360,00	1061	81	177	2024	566	0		

Data, 15 maggio 2024

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
PEREYRA CHIABRANDO MARIA GABRIELLA *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale sui Controlli interni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 in data 22.12.2023 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica – Edilizia e patrimonio

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 20/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026;

ATTESO che per l'esecuzione del servizio in oggetto, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal

caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che il lavoro da eseguire è di importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

VISTO:

- che risulta che l'importo contrattuale complessivo del lavoro è di € 360,00 esenti IVA ex art.10, come risulta dalla proposta di contratto preventivata dallo Studio PANAMEDICA Medicina del Lavoro del dott. Massimo Favilla;
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del lavoro in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
 - non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
 - perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP;

TENUTO CONTO che al finanziamento della spesa si provvede mediante gli importi precedentemente prenotati con propria determina n. 130 del 23/04/2024 al capitolo **1061/81** denominato "SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA MEDICO DEL LAVORO", cod. bilancio 01.02.1.103.01-3, del Bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio 2024, prenotazione n. 177/2024;

RITENUTO possibile affidare l'appalto del lavoro sopra specificato allo Studio PANAMEDICA Medicina del Lavoro del dott. Massimo Favilla con studio medico in via Conte Rossi di Montelera, 51 C/o centro commerciale il Gialdo Storico di Chieri (TO) Partita IVA 02332110812 / CF. FVLMSM74P02D423U, in quanto trattasi di operatore economico che per titoli, competenza ed esperienza presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria al servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali.

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ACQUISITA la proposta dello Studio PANAMEDICA Medicina del Lavoro del dott. Massimo Favilla e ritenuta la stessa congrua in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del servizio offerto;

APPURATO che la spesa per l'esecuzione del lavoro ammonta a € 360,00, esenti IVA ex art.10;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale, n. prot. INAIL_40894408, con scadenza validità 06.09.2024 ed attestante la regolarità contributiva della ditta citata in oggetto;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è B18F910A7D;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, allo Studio PANAMEDICA Medicina del Lavoro del dott. Massimo Favilla con studio medico in via Conte Rossi di Montelera, 51 C/o centro commerciale il Gialdo Storico di Chieri (TO) Partita IVA 02332110812 / CF. FVLMSM74P02D423U, l'incarico di sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali che per integrazione uso auto ulteriori visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
3. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., che il fine da perseguire e l'oggetto del contratto sono evincibili dall'allegata proposta di contratto;
4. di prendere e dare atto che l'importo complessivo è pari a € 360,00 esenti IVA ex art.10;
5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la somma di € 360,00 sul capitolo **1061/81** denominato "SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA MEDICO DEL LAVORO", cod. bilancio 01.02.1.103.01-3 del Bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio 2024, gestione competenza, allo Studio PANAMEDICA Medicina del Lavoro del dott. Massimo Favilla con studio medico in via Conte Rossi di Montelera, 51

C/o centro commerciale il Gialdo Storico di Chieri (TO) Partita IVA 02332110812 / CF. FVLMSM74P02D423U;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui Controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Enrico Ricciardelli;
9. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICCIARDELLI Enrico *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.